Confcommercio Verona

FOCUS LAVORO

N. 14/2026

Il lavoro dei minori

L'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minorenne richiede il rispetto di limiti normativi stringenti con la finalità di salvaguardare la sicurezza del minore ed evitare l'accesso precoce dello stesso nel mondo del lavoro che dovrà al contrario avvenire in condizioni compatibili con l'età e con i percorsi di istruzione.

Per maggiori informazioni:

Valerio Digregorio
v.digregorio@unionservices.it

1. Bambini e adolescenti

L'art. 1 della L. n. 977/1967 individua due categorie di minori, nello specifico:

Il bambino

Il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico

L'adolescente

Il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico

⚠ La disciplina sul lavoro minorile non si applica agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

2. Età minima di ammissione al lavoro

I minori possono svolgere attività lavorativa nel rispetto delle seguenti condizioni:

Obbligo scolastico

Aver assolto all'obbligo scolastico (fissato in 10 anni)

Età minima

Avere un'età minima di 16 anni

⚠ Ai minori che sono bambini è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro con l'eccezione dei lavori di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o dello spettacolo; deve trattarsi di attività tali da non pregiudicare la sicurezza e l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, o la frequenza scolastica o la partecipazione a corsi di orientamento o formazione. Sarà necessario ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.

3. Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro, prima di adibire il minore all'attività lavorativa o di modificare in maniera rilevante le condizioni di lavoro, dovrà effettuare la valutazione dei rischi in particolare con riferimento a:

- Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età
- Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro
- Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici
- Movimentazione manuale dei carichi
- Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti
- Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro
- Situazione della formazione e dell'informazione dei minori

⚠ L'idoneità all'attività lavorativa deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno; le visite mediche sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro e l'esito delle stesse dovrà essere comprovato da apposito certificato.

4. Orario di lavoro

L'orario di lavoro non può superare il limite delle:

Bambini liberi da obblighi scolastici

7 ore giornaliere e 35 settimanali

Adolescenti

8 ore giornaliere e 40 ore settimanali

Inoltre gli adolescenti non possono essere adibiti:

- Al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto
- A lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi

5. Riposi giornalieri e settimanali

L'orario di lavoro giornaliero dei minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza; in caso di superamento di tale limite è necessario osservare un riposo intermedio della durata di almeno un'ora (riducibile da parte del CCNL a mezz'ora).

> ⚠ In deroga a quanto riportato sopra, nei casi di lavori pericolosi o gravosi, l'Ispettorato del Lavoro può prescrivere che il lavoro dei minori non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Ai minori deve essere garantito un riposo settimanale di almeno due giorni, preferibilmente consecutivi e comprendente la domenica; per comprovati motivi di organizzazione tecnica o gestionale, questo periodo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

6. Lavoro notturno

I minori non possono essere adibiti al lavoro notturno (intendendosi il periodo di 12 ore consecutive in cui è compreso l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7), con le seguenti eccezioni:

- Bambini addetti alle attività loro consentite (culturali, dello spettacolo, pubblicitarie, sportive, purché entro il limite delle ore 24 e con diritto a riposo compensativo di almeno 14 ore consecutive)
- Adolescenti con 16 anni compiuti in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario nel caso di forza maggiore che ostacola l'azienda, non possa essere effettuato da adulti e sia compensato con equivalente riposo entro 3 settimane. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro i nominativi dei lavoratori, le condizioni di forza maggiore e il numero delle ore prestate.

7. Sanzioni

Si riportano nella tabella seguente le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto della normativa sul lavoro minorile in relazione alle differenti violazioni.

Violazione	Sanzione
• Mancato rispetto dell'età minima richiesta per l'ammissione al lavoro, pur in presenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. • Violazione dell'orario di lavoro; • Inosservanza delle disposizioni relative al lavoro notturno. • Omessa sottoposizione del minore a visita medica; • Violazione del diritto al riposo settimanale.	Arresto non superiore a 6 mesi o ammenda fino a € 5.164,00.
• Adibizione degli adolescenti al sollevamento pesi nei casi non consentiti; • Inosservanza della normativa relativa ai riposi intermedi; • Omessa comunicazione al datore di lavoro, al lavoratore e al titolare della patria potestà del giudizio di idoneità del medico.	Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00.
• Adibizione dei bambini ai lavori vietati. • Adibizione degli adolescenti alle lavorazioni vietate; • Impiego dei minori al lavoro dopo il giudizio medico di inidoneità.	Arresto fino a 6 mesi.